



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2437**

Prot. n. 10328/07-ET.100-lv

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto.

Il giorno **09 Novembre 2007** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OTTORINO BRESSANINI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

MARGHERITA COGO
OLIVA BERASI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999, n. 7452 del 26 novembre 1999, n. 3413 del 22 dicembre 2000, n. 2516 del 28 novembre 2005 e n. 2819 del 22 dicembre 2006, con le quali, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, è stato approvato e più volte modificato ed integrato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale.".

Valutata l'opportunità di raccogliere in un unico provvedimento le disposizioni che si sono succedute nel tempo attraverso i citati provvedimenti e di introdurre alcune novità al fine di superare problemi interpretativi ed applicativi che sono stati evidenziati dai comuni.

Valutata in particolare l'opportunità di introdurre:

- una regolamentazione della facoltà di maggiorazione della tariffa a carico delle residenze secondarie, facoltà introdotta su richiesta del Consiglio delle Autonomie locali con il citato provvedimento n. 2819 del 22 dicembre 2006;
- una puntuale definizione dei costi fissi e dei costi variabili da imputare a tariffa.

Preso atto della proposta di testo unico delle disposizioni riguardanti la tariffa relativa al servizio pubblico di acquedotto che in considerazione delle valutazioni di cui sopra è stata approvata dal Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006 nella seduta del 20 settembre 2007 di cui si allega un estratto di verbale quale parte documentale allegata.

Preso atto, ai fini dell'intesa prevista dalla legge provinciale n. 36 del 1993, della valutazione favorevole, allegata al presente provvedimento quale parte documentale, espressa dal Consiglio delle Autonomie locali in data 21 settembre 2007 sulla proposta di testo unico approvata dal Comitato tecnico consultivo, tranne che per le definizioni di costi fissi e di costi variabili nei confronti delle quali il Consiglio delle autonomie locali considera troppo vincolante la definizione di costi fissi proposta, tale da impedire l'imputazione a quota fissa di alcune voci di costo ad oggi ammissibili.

Preso atto inoltre della successiva nota del Presidente del Consiglio delle autonomie locali di data 10 ottobre 2007, allegata al presente provvedimento quale parte documentale, nella quale il Presidente, in nome e per conto del Consiglio medesimo e ai fini dell'intesa, evidenzia che alcune simulazioni svolte dopo l'espressione del sopra citato parere da parte del Consiglio delle autonomie locali, hanno evidenziato "*pesanti difficoltà derivanti dalla possibile applicazione del modello dovute alla lievitazione dei corrispettivi stimati per le cd utenze domestiche non stagionali (residenze principali)*". Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali chiede quindi di introdurre la seguente disposizione "*I comuni che, nella proposta di deliberazione relativa alle tariffe del servizio pubblico di acquedotto, in conseguenza del nuovo modello tariffario introdotto riscontrino un consistente aumento del corrispettivo da richiedere alle utenze domestiche non stagionali (residenze principali), hanno facoltà, previa idonea motivazione, di maggiorare la parte fissa della tariffa riguardante gli usi domestici stagionali (residenze secondarie)*".

Valutato di accettare la richiesta del Consiglio delle Autonomie locali espressa nella seduta del 21 settembre 2007 riguardante le definizioni di costi fissi e di costi variabili.

Modificata conseguentemente la proposta di testo unico nella formulazione definitiva allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Valutato invece di non poter accettare la successiva richiesta inoltrata dal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali in quanto:

1. il modello proposto già prevede, nel rispetto di un principio di equa partecipazione alla copertura dei costi di gestione tra utenti residenti e non residenti, la facoltà di maggiorare a carico delle residenze cosiddette secondarie la quota variabile della tariffa. Tale facoltà è prevista nell'ambito di una organica regolamentazione, concepita tenuto conto delle peculiari caratteristiche rispetto al modello nazionale del modello tariffario in vigore in provincia di Trento (in particolare l'esistenza della cosiddetta quota fissa di tariffa) e finalizzata a garantire tutte le diverse categorie di utenza;
2. la richiesta di introdurre una facoltà di maggiorazione della quota fissa, così come formulata, si pone in contrasto con la regolamentazione proposta e per questo motivo non pare accoglibile, in quanto introdurrebbe nell'impianto regolatorio un significativo potere di deroga per giunta esercitabile senza alcuna puntuale regolamentazione.

Ritenuto in ogni caso opportuno procedere alla valutazione degli effetti applicativi della regolamentazione ora introdotta con particolare riferimento alla facoltà di maggiorazione della quota variabile della tariffa, e all'occorrenza valutare l'opportunità di elaborare una diversa regolamentazione, se necessario anche di natura legislativa, al fine di migliorare il rispetto del principio di equità nell'applicazione della tariffa in oggetto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale, 15 novembre 1993, n. 36;
- viste la propria deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di acquedotto: indirizzi per le politiche tariffarie (attivazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/93)" e le successive modificazioni;
- vista la proposta del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006;
- vista la valutazione del Consiglio delle Autonomie Locali espressa in data 21 settembre 2007;
- vista la nota del Presidente del Consiglio delle autonomie locali di data 10 ottobre 2007;
- visti tutti gli atti citati in premessa;

- all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato testo unico delle disposizioni aventi ad oggetto la tariffa relativa al servizio pubblico di acquedotto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le disposizioni contenute nel testo unico trovano applicazione a partire dalla determinazione delle tariffe a valere per il 2008;
- 3) di revocare le deliberazioni della Giunta provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999, n. 7452 del 26 novembre 1999, n. 3413 del 22 dicembre 2000, n. 2516 del 28 novembre 2005 e n. 2819 del 22 dicembre 2006, dando atto che i contenuti delle stesse sono ora ricompresi nel testo unico di cui al precedente punto 1);
- 4) di stabilire che le deliberazioni comunali di approvazione delle tariffe del servizio pubblico di acquedotto devono essere inviate al Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento per i controlli successivi entro il termine e con le modalità di cui alla deliberazione n. 1059 del 17 maggio 2002, e comunque entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- 5) di stabilire che i controlli successivi di cui al punto precedente possono essere effettuati anche a campione con un controllo minimo corrispondente al 10% dei comuni;
- 6) di dare atto che per le motivazioni meglio espresse in premessa, si procederà alla valutazione degli effetti applicativi della regolamentazione ora introdotta con particolare riferimento alla facoltà di maggiorazione della quota variabile della tariffa;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;
- 8) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

MC - LOG